

CAPITOLATO SPECIALE d'APPALTO



Procedura aperta per l'affidamento dell' "attività di supporto tecnico-giuridico ai Comuni deleganti per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente e per l'espletamento delle funzioni locali di cui agli artt. 2 e 9 del d.m. 226/11 per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito territoriale NAPOLI 1-CITTA' DI NAPOLI E IMPIANTO COSTIERO, in attuazione del d.m. 226/2011 e ss.mm.ii..”.

Art.1 – Oggetto

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 46 *bis* del D.L. n. 159/07 e dell'art. 37 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134/12, sussiste l'obbligo di procedere alle gare per la concessione del servizio di distribuzione del gas solo per ambiti territoriali minimi, come individuati dai DD. MM. del 19.1.2011 e del 18.10.2011, e secondo la regolamentazione di cui al D.M. 226/11 del 12.11.2011.

Il comune di Napoli, in qualità di capoluogo di provincia dell'ATEM “Napoli 1 - CITTA' DI NAPOLI E IMPIANTO COSTIERO” a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, è chiamato a dare corso alla gara ad evidenza pubblica, in conformità alla previsione degli ambiti come determinati dai decreti delegati sopra richiamati.

I comuni dell'ambito Napoli 1- giusto verbale di incontro del 17 aprile 2014 - vista la specificità della materia e delle particolari competenze professionali richieste, hanno inteso ricorrere ad una procedura ad evidenza pubblica per individuare un soggetto idoneo a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo ai Comuni deleganti per la valutazione della rete e la determinazione del valore del rimborso al gestore uscente (VR) nel proprio territorio e l'espletamento delle funzioni locali di cui all'art. 2 comma 6 del D.M. 226/11, delegando tutti - fatta eccezione per il comune di Ercolano - a tal fine il comune di Napoli.

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del servizio di supporto tecnico-amministrativo agli uffici dei comuni deleganti appartenenti all'ambito “NAPOLI 1 CITTA' DI NAPOLI E IMPIANTO COSTIERO” per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente e per l'espletamento delle funzioni locali di cui all'art. 2 del d.m. 226/11 per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Lo svolgimento di detta attività è propedeutico alla predisposizione della gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale che il Comune di Napoli dovrà eseguire in qualità di Stazione Appaltante per l'Atem “Napoli 1- città e impianto costiero” .

L'Amministrazione si riserva la facoltà, durante lo svolgimento del servizio, di indicare ulteriori puntuali esigenze connesse all'attuazione delle sue prerogative di comune capofila nell'ambito, ai fini dei conseguenti adeguamenti da apportare alle modalità di erogazione dei servizi oggetto del contratto.

Art.2 - Importi e durata

L'importo posto a base di gara, comprensivo di oneri e/o contributi previdenziali e assistenziali e di ogni altro onere, se dovuti per legge, è di € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00), oltre IVA.

Gli oneri per la sicurezza esterni sono pari a zero, essendo stata valutata l'assenza di rischi da interferenze, in conformità all'art.26, comma 3bis, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed alla determinazione

dell'AVCP n. 3/2008 del 05/03/2008. Pertanto, non è stato redatto il DUVRI e tale documento potrà essere prodotto e aggiornato su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità organizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

La durata del contratto è di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dall'affidamento.

Sono definite le seguenti scadenze improrogabili: entro 90 gg (novanta giorni) dall'affidamento dovrà essere effettuato il completamento delle fasi descritte all'art.3 dalla lettera a) alla lettera j).

Il completamento delle fasi descritte all'art.3 lettere da k) ad l) è previsto con il subentro del nuovo gestore.

La pubblicazione del bando di gara, con i suoi allegati, per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale di cui all'art. 9 del D.M. 226/2011 dovrà avvenire entro la scadenza normativa (è fissato il termine dell'11 marzo 2016).

Si richiama anche quanto stabilito con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 493 del 23/06/2015.

Eventuali sospensioni e/o proroghe dovute a causa di forza maggiore e comunque non imputabili all'aggiudicatario, o dovute a successivi adeguamenti normativi, dovranno comunque essere autorizzate dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di particolari e sopravvenute esigenze o problematiche l'incarico può essere portato a compimento anche oltre il termine sopraindicato, previo accordo con la Stazione Appaltante.

Art. 3 – Contenuti del servizio.

I servizi richiesti sono resi a favore del comune di Napoli e degli altri comuni deleganti (Torre del Greco, Torre Annunziata, Portici, san Giorgio a Cremano) appartenenti all'ATEM di "Napoli 1- Città di Napoli e impianto costiero" e la verifica della valutazione degli impianti rimane comunque di stretta competenza di ciascun comune.

Il luogo di svolgimento del servizio è presso i comuni di Napoli, Torre del Greco, Torre Annunziata, Portici, san Giorgio a Cremano ed il concorrente dovrà garantire adeguati sopralluoghi e/o ispezioni necessari volti alla completezza della prestazione.

L'aggiudicatario deve assicurare, per tutto il periodo di vigenza del contratto, apporti professionali suscettibili di fornire un elevato ed aggiornato contributo di competenze ed esperienze in relazione alle attività connesse per la predisposizione della documentazione necessaria per l'indizione della successiva procedura ad evidenza pubblica volta all'individuazione del nuovo concessionario del servizio di distribuzione del gas nell'ambito "Napoli 1- Città di Napoli e impianto costiero".

Le principali attività di affiancamento ed assistenza da svolgere sono tutte quelle in applicazione del D.M. 226/11 e s.m. e i e del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 maggio 2014, quali:

- a) analisi degli atti concessori e di eventuali atti aggiuntivi;
- b) esame dei finanziamenti pubblici ricevuti;
- c) valutazione degli investimenti effettuati dal comune, sia attraverso mutui, che mediante lo scomputo degli oneri di urbanizzazione;
- d) valutazione della rete a devoluzione gratuita in favore dei comuni;
- e) verifica e analisi delle informazioni fornite dal gestore;
- f) valutazione autonoma della rete, in applicazione del D.M. 226/11 e s.m. e i e del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 maggio 2014;
- g) contraddittorio con il gestore in ordine alla valutazione della rete effettuata e supporto al comune nel rapporto con il gestore per l'eventuale definizione concordata del valore della rete;
- h) supporto al comune nella definizione delle esigenze di estensione della rete, compreso la redazione di grafici e relazioni con analisi costi benefici;

- i) supporto al comune nell'identificazione delle esigenze di interventi di efficientamento energetico;
- j) supporto al comune negli adempimenti relativi alla relazione di accompagnamento per la trasmissione delle informazioni all'Autorità;
- k) assistenza alla stazione appaltante e ai comuni dell'Atem per la redazione delle risposte ai chiarimenti relativi alla documentazione di competenza di ogni comune richiesti dai concorrenti nel corso della gara fino alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte;
- l) assistenza alla stazione appaltante e ai comuni dell'Atem per:
 - aggiornamento dell'indennizzo e del valore residuo da rimborsare ai gestori uscenti al momento del subentro del nuovo gestore;
 - la fase di subentro nel servizio e di consegna degli impianti al nuovo gestore d'Ambito.

Tutte le attività comprendono:

- partecipazione presso la sede della Stazione appaltante e/o in qualunque altra sede, se necessario, alle riunioni con i gestori uscenti per gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari;
- la collaborazione con i competenti uffici della Stazione appaltante e degli Enti locali concedenti coinvolti nel procedimento;
- la presentazione delle attività e dei documenti, di volta in volta prodotti nell'ambito dell'appalto, alla Stazione appaltante e agli enti concedenti dell'A.TE.M. Napoli 1, e acquisizione delle eventuali modifiche ed integrazioni proposte;
- restituzione su supporto informatico di tutti i documenti, relazioni, analisi, pareri, tabelle, perizie e valutazioni prodotti o reperiti ai fini di cui ai punti precedenti;
- redazione di pareri che si rendessero di volta in volta necessari e assistenza sugli aspetti tecnici, finanziari, legali e contrattuali durante tutte le fasi descritte;
- supporto agli Enti locali nella definizione delle eventuali esigenze di estensione della rete con riferimento alla definizione degli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e allo stato del proprio impianto di distribuzione.

Quanto sopra descritto deve intendersi non esaustivo ma comprensivo di ogni ulteriore attività finalizzata all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo procedura ad evidenza pubblica e al successivo subentro nel servizio del nuovo concessionario. Le varie attività potranno essere ulteriormente dettagliate od arricchite con nuove attività sulla base delle esigenze che emergeranno durante lo svolgimento della procedura tecnico amministrativa per l'affidamento del servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, durante lo svolgimento del contratto, di indicare ulteriori puntuali esigenze connesse all'attuazione delle sue prerogative di comune individuato (ex art.2 D.M.226/2011) quale Stazione Appaltante dell'ambito, in quanto comune capoluogo di provincia, ai fini dei conseguenti adeguamenti da apportare alle modalità di erogazione dei servizi oggetto del contratto.

Le prestazioni richieste implicano che l'affidatario dovrà operare in stretto contatto con i rappresentanti sia del Comune di Napoli che degli altri Comuni d'ambito e dovrà essere disponibile per incontri e momenti di raccordo.

L'aggiudicatario dovrà disporre di adeguata attrezzatura tecnica necessaria durante i sopralluoghi così come dovrà essere dotato di adeguata strumentazione tecnica informatica.

L'aggiudicatario, relativamente ai punti di cui sopra, al termine di ogni singola attività dovrà fornire una adeguata e tempestiva consistenza documentale a riscontro dell'attività svolta; tale documentazione dovrà essere altresì fornita tramite documenti elettronici editabili ed interattivi (es. documenti di testo e fogli di calcolo) con i quali poter effettuare anche successivamente eventuali modifiche e/o aggiornamenti.

Il completamento delle fasi sopra descritte si intenderà effettuato con la consegna dei relativi elaborati, documenti, etc. e consequenziale accettazione e/o approvazione.

Art. 4 - Obblighi ed oneri a carico della ditta aggiudicataria

L'aggiudicatario deve garantire la completezza e l'omogeneità dei servizi; relativamente ai sopralluoghi in sito dovranno essere rilevate o verificate (se fornite dal gestore uscente) le specifiche grandezze impiantistiche oggetto di computo per la valutazione del VIR con particolare riferimento ad esempio alle seguenti consistenze: fabbricati industriali, sistemazione di aree, cabine prelievo, impianti di odorizzazione, impianti secondari (rete di distribuzione), etc.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, compresi quelli previdenziali e della sicurezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamenti, vigenti o emanati in corso di esecuzione del contratto, in tema di assicurazioni sociali, ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alla assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

Tutte le spese relative a trasferte, compresi vitto ed alloggio, sono da intendersi remunerate nel corrispettivo di gara.

Art. 5 - Cauzione

Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo offerto dall'aggiudicatario; in caso di ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia richiesta sarà aumentata secondo quanto previsto all'art. 113 del D. Lgs.n. 163/2006. La cauzione potrà inoltre essere ridotta del 50% ai sensi di quanto previsto dall'art.75 c.7 espressamente richiamato dall'art.113, comma 1.

La cauzione definitiva potrà essere effettuata a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n°635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n°449/1959, o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n 385/1993 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva avrà durata pari a quella dell'appalto e deve permanere nella misura prevista dall'art.113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

N.B. Il documento comprovante il versamento della cauzione dovrà indicare la causale: “Gara per il supporto tecnico-amministrativo agli uffici dei comuni di Napoli, Torre del Greco, Torre Annunziata, Portici, san Giorgio a Cremano appartenenti all’ambito “Napoli 1 Città e impianto costiero” per la fissazione del valore di rimborso al gestore uscente (VIR) e per l’espletamento delle funzioni locali di cui all’art. 2 del D.M. n.226 del 12/11/2011”.

Art. 6 – Osservanza di capitolati e leggi, sanzioni ex D.L.90/2014 e codice di comportamento

L'assuntore é tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

L'appalto è inoltre regolato da:

- Bando di gara e disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Contratto di Appalto e suoi allegati.

Ai sensi dell’art. 38 D.lgs. 163/2006, comma 2 bis, così come modificato con Legge n. 114 del 2014, che qui integralmente si richiama, si prevede, per ogni violazione ivi contemplata, una sanzione pecuniaria a favore della stazione appaltante pari all’uno per mille dell’importo non ribassato a base di gara. La medesima sanzione viene altresì irrogata nei casi di violazione previsti dall’art. 46 D.lgs. 163/2006, così come modificato con Legge n. 114 del 2014.

La Stazione Appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti etc.), approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 254 del 24/04/2014, esecutiva ai sensi di legge.

Tutti gli operatori economici fornitori di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenuti, nei rapporti con la Stazione Appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento.

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte del soggetto aggiudicatario, si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% dell’importo contrattuale, commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno di immagine.

Qualora il soggetto aggiudicatario reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento, si applicherà la pena pecuniaria maggiorata, variabile dallo 0,6% allo 0,8% dell’importo contrattuale.

In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento, si procederà alla risoluzione del contratto.

Le percentuali da applicarsi nell’ambito dei range indicati (0,3% - 0,5% e 0,6% - 0,8%) verranno determinate dal Dirigente/RUP in relazione all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno di immagine.

In tutti i casi di violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento, resta fermo il pieno diritto della Stazione Appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 7 – Tutela della Privacy

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informano i concorrenti che i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di gara saranno utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente ai fini della conduzione della gara della scelta dell’aggiudicatario, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali.

Con l’invio dell’istanza di partecipazione i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento, con espressa manleva da ogni e qualsiasi pretesa in merito.

Soggetto attivo titolare della raccolta di dati è il Comune di Napoli.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 8 – Verifiche e controlli

Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato sarà effettuato dal Comune di Napoli che si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato sarà altresì effettuato da ciascun comune dell'ambito per la rispettiva competenza.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare tempestivamente le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, così come dettagliato all'art. 9.

L'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate per iscritto dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento del compenso stabilito per l'espletamento dell'incarico conferito.

In particolare il Responsabile del Procedimento potrà formulare richieste sul monitoraggio e sullo stato di avanzamento delle singole attività oggetto del presente affidamento.

Art. 9 - Inadempienze e penalità

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze nell'esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario potrà incorrere nel pagamento di penalità, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente capitolato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 giorni lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all'applicazione della penalità mediante trattenuta dalle fatture.

L'ammontare della sanzione sarà determinato sulla base della natura e a seconda della gravità e/o ripetitività dell'inadempienza contestata, come di seguito indicato.

La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui, entro il predetto termine di 10 giorni:

- l'aggiudicatario esegua con buon esito le prestazioni contestate;
- l'aggiudicatario invii al Comune di Napoli controdeduzioni congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.

Il termine di 90 giorni di cui all'art.2 previsto quale scadenza per il completamento delle fasi descritte all'art.3 dalla lettera a) alla lettera j) è ritenuto perentorio.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle scadenze previste all'art. 2, sarà applicata una penale pari ad euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00).

La penale di cui sopra sarà, quindi, applicata anche alle seguenti scadenze improrogabili: entro 90 gg (novanta giorni) dall'affidamento dovrà essere effettuato il completamento delle fasi descritte dalla lettera a) alla lettera j) del'art.3.

Il completamento delle fasi di cui all'art.3 lettere da k) ad l) è previsto entro 24 mesi dall'affidamento, con il subentro del nuovo gestore.

Art. 10 - Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente Capitolato, l'Amministrazione potranno ordinare ad altro soggetto – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 11 - Responsabilità precontrattuale.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre tutta la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto di appalto (tra cui: cauzione definitiva, certificato C.C.I.A.A. in originale o copia

conforme con l'indicazione dello stato di non fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta e con la dicitura di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998, versamento spese contrattuali) entro e non oltre il termine, decorrente dal ricevimento a mezzo fax, ed indicato nella relativa richiesta.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto.

E' facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt.1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'assegnatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
- b) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni
- c) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010
- d) interdizione, sulla base delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente
- e) accertamento dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.
- f) inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione e di cui lo stesso venga a conoscenza;

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento.

Per il ripetersi di gravi inadempienze, preve le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto alla ditta salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possano vantare nei confronti dell'aggiudicatario.

All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti

dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei servizi forniti e dei servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'aggiudicatario e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'impresa.

Art. 13 – Pagamenti

Il contratto di appalto è stipulato a corpo ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.L.gs 163/2006 e s.m.i. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'[articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.](#)

Il corrispettivo sarà versato all'affidatario del servizio, al ricevimento della fattura, nel seguente modo:

- 30% dell'importo contrattuale al completamento delle fasi di cui all'art.3 lettere da a) ad f);
- 30% dell'importo contrattuale al completamento delle fasi di cui all'art.3 lettere da g) ad i);
- 30% dell'importo contrattuale alla pubblicazione del bando di cui all'art. 9 del D.M. n. 226/2011;
- 10% alla consegna degli impianti al gestore subentrante.

La liquidazione avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario intestato all'affidatario indicato nella fattura.

La liquidazione delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, ed è comunque subordinata:

- alle verifiche di regolarità contributiva (DURC) previste dalla normativa vigente.
- all'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Art. 14 - Obblighi della ditta appaltatrice relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/conti dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i medesimo/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il/i conto/i in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata a.r., salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della Stazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto contrattualmente dovutogli, il/i conto/i indicato/i per il pagamento sia/siano sempre compreso/i tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì a effettuare sul/i conto/i di cui al medesimo comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al contratto stipulato, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali s.m.i.

Art. 15 - Subappalto

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 118, comma 2 del D.Lgs. n°163/2006.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti, l'impresa di obbliga a presentare, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, la documentazione prevista dalla normativa vigente ed, in particolare, copia del contratto di subappalto dal quale emerge, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice non superi il limite indicato dall'articolo 118 comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d'appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, (qualora individuati) rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006.

Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.

L'appaltatore è responsabile in solido con l'eventuale subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui sopra, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Napoli effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario nei confronti del Comune.

L'affidamento in subappalto è altresì subordinato all'osservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 14 del presente Capitolato.

Si applica l'art. 4 del D.P.R. n. 207/10.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto.

Ai sensi dell'art. 118, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n°163/2006, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto all'art. 116 del medesimo decreto; ogni atto contrario è nullo di diritto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

Art. 17 - Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 117 del D.to L.vo 163/2006, è consentita la cessione del credito, purchè sia preventivamente notificata all'Amministrazione e dalla stessa accettata.